

COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 58 Del 23-04-2019

COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA GESTIONE DEI VOLONTARI COMUNALI.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 09:35, in Orsogna e nella casa Comunale, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

CICOLINI VINCENZO	VICESINDACO	P
PINTO NICOLO'	ASSESSORE	P
CIPOLLONE ROCCO	ASSESSORE	P
FERRANTE GIOVANNA	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Sig. CICOLINI VINCENZO in qualità di VICESINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Sabatini Cristiana

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a comunicazione	S	Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica	N		

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere come di seguito:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 03-04-2019

Il Responsabile del Servizio F.to FOSCO NICOLO

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.

Data: 03-04-2019

Il Responsabile del Servizio F.to DOTT.SSA CALABRESE GIUSEPPINA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale, nell'ambito delle iniziative volte alla solidarietà sociale, pone tra i suoi scopi istituzionali la valorizzazione delle forme di volontariato e di associazionismo presenti nel territorio:
- che l'Ente persegue la duplice finalità di favorire la partecipazione e coesione sociale del paese, valorizzando il contributo volontario dei cittadini e dei vari attori sociali presenti sul territorio, nonché integrare e migliorare i servizi resi ai cittadini attraverso il coinvolgimento degli stessi;

Ritenuto opportuno adottare delle linee di indirizzo per la gestione dei volontari che svolgono a favore della comunità la propria attività a titolo gratuito presso il Comune, mediante l'adozione di apposito Regolamento;

Considerato che, antecedentemente all'approvazione del Codice del Terzo settore, la Corte dei conti aveva sostenuto che le amministrazioni non potessero usufruire delle attività gratuite, volontarie, di singoli individui, perché tali soggetti non potevano essere assicurati con denaro pubblico. La Corte, nello specifico, riteneva necessaria l'intermediazione di un'organizzazione *no profit* iscritta nei registri regionali, come previsto dalla legge quadro n. 266/1991 (Corte dei conti Toscana deliberazione 30 settembre 2016 n. 141/2016/PAR, Corte dei conti Piemonte deliberazione 27 giugno 2017, n. 126/2017/SRCPIE/PAR, Corte dei conti Lombardia deliberazione 24 ottobre 2017, n. 281/2017/PAR);

Preso atto che con la deliberazione n. 26/SEZAUT/2017/QMIG del 14 novembre 2017, intervenuta dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice del Terzo settore, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha sancito che se le amministrazioni locali ricevono "l'offerta spontanea e disinteressata di singoli cittadini", che siano disposti a collaborare per fini di solidarietà sociale, possono avvalersi direttamente delle attività di tali cittadini;

Dato atto che la pubblica amministrazione che intendesse avvalersi della libera attività di singoli volontari non appartenenti ad alcuna associazione *no profit*, deve essere certa di poter assicurare tali soggetti, con denaro pubblico, senza che ciò determini nemmeno potenzialmente un danno erariale;

Considerato che la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha stabilito che gli enti locali possano stipulare detti contratti assicurativi a tutela di singoli volontari impiegati in attività di utilità sociale (deliberazione n. 26/SEZAUT/2017/QMIG del 14 novembre 2017);

Acclarato, pertanto, che non si rende più necessario che il Comune, per beneficiare dell'opera del volontario, stipuli una convenzione con una associazione che funga da mediatore tra i due soggetti e che gli enti locali possono stipulare, con costi a loro carico, i "contratti di assicurazione per infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi a favore di singoli volontari coinvolti in attività di utilità sociale";

Evidenziato che i Giudici della Sezione delle Autonomie richiedono due requisiti minimi, ossia l'approvazione d'una "apposita disciplina regolamentare", che assicuri "la libertà di scelta e di collaborazione dei volontari, l'assoluta gratuità della loro attività, l'assenza di qualunque vincolo di subordinazione e la loro incolumità personale"; e l'istituzione del "Registro" imposto dall'articolo 17 del Codice del terzo settore, il decreto legislativo 117/2017;

Preso atto che, come stabilito dalla Sezione delle Autonomie, lo schema di Critri assicura che i requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro "non abbiano carattere discriminatorio". L'articolo 6, infatti, prevede solo due requisiti: la maggiore età e la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

Dato atto altresì che, come previsto dalla Sezione delle Autonomie, il Criteri assicurano ai volontari la "facoltà di rinuncia incondizionata alla disponibilità da loro manifestata" senza alcun tipo di sanzione, data l'assenza di vincoli di subordinazione gerarchica o di poteri disciplinari;

Considerato inoltre che, per assicurare a chiunque la possibilità di "una partecipazione libera e spontanea, dotata dei caratteri della occasionalità, accessorietà e totale gratuità", l'articolo 5 dei proposti criteri prevede la pubblicazione di un Bando aperto, cioè privo di scadenza, che permetta a tutti coloro che intendano proporsi di accedere al Registro dei Volontari presentando una semplice richiesta:

Visti i criteri predisposti, che si prefiggon i seguenti scopi:

- costituire un Gruppo comunale dei Volontari del Comune di Orsogna;
- riconoscere il ruolo fondamentale di utilità sociale svolto dai Volontari nell'ambito sociale comunale;
- definire e disciplinare le modalità di coinvolgimento dei Volontari e di realizzazione delle loro attività:
- disciplinare il coordinamento dell'attività dei Volontari con quelle dell'Amministrazione Comunale.

Dato atto che per le varie attività prestate, i volontari non percepiranno alcun compenso, mentre sono a carico dell'Amministrazione la cura e le spese necessarie allo svolgimento dei servizi, quali coperture assicurative, attrezzature, mezzi e strumenti, come più dettagliatamente specificato nei criteri allegati alla presente;

Ritenuti dunque meritevoli di approvazione i criteri per la gestione dei volontari comunali, il bando e la relativa domanda;

Vista la propria competenza; Visto il D.Lgs.267/2000; Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile ex art.49 D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

Di procedere all'approvazione dei criteri per la gestione dei volontari che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale.

Di procedere altresì all'istituzione del Registro dei volontari, approvandone il relativo bando ed il modulo per le istanze di iscrizione, anch'essi allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che agli oneri derivanti dal presente atto si farà fronte con le risorse stanziate al Cod. Bil. 01.02-1.10.04.01.003 - Cap. 320/61;

Di demandare ai responsabili dei servizi gli atti connessi e consequenziali;

Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

II Vice Sindaco F.to CICOLINI VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sabatini Cristiana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune il giorno 31-05-2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – D.lgs 267/2000.

ORSOGNA, li 31-05-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Dr. Andrea Mancini

CAPIGRUPPO N. 4963 DEL 31-05-2019

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-04-019 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL.

ORSOGNA, li 31-05-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Sabatini Cristiana

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

ORSOGNA, li 31-05-2019

Il Segretario Comunale Sabatini Cristiana